



COMUNE DI PIANEZZA

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 11

OGGETTO: INCARICO DI ASSISTENZA GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE NELLA CONTROVERSIA CADOS/COMUNE IN TEMA DI GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI.

L'anno **duemiladodici** addì **ventitre** del mese di **gennaio** alle ore **10:30** nella residenza municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sono Presenti i Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	CASTELLO Antonio	Sindaco	X	
2.	VIRANO Virgilio	Vice Sindaco	X	
3.	BRACCO Silvia	Assessore		X
4.	GOBBO Cristiano	Assessore	X	
5.	ROMEO Enzo	Assessore		X
6.	SCAFIDI Rosario	Assessore	X	

Assiste alla Seduta il Segretario Generale: BONITO Michelina.

Il Presidente CASTELLO Antonio nella qualità di Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Su relazione dell'assessore Gobbo Cristiano

Premesso che:

il CADOS, CONSORZIO AMBIENTE DORA SANGONE, si qualifica come Consorzio di bacino ai sensi degli articoli 10 e 11 della L.R. n. 24 del 24 ottobre 2002, titolare delle funzioni di governo in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani nell'ambito del territorio di riferimento e allo stesso competono, fra le altre funzioni, la scelta della forma di gestione del relativo servizio pubblico e l'affidamento dello stesso servizio;

allo stato attuale nel territorio del Consorzio, nel quale è ricompreso il comune di Pianezza, esercitano l'attività di raccolta dei rifiuti urbani due società, ACSEL s.p.a. e CIDIU s.p.a., entrambe a totale partecipazione pubblica locale e titolari dell'attività in forza di affidamento diretto ai sensi degli articoli 113, comma 5, lett. c) del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e 202 del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, c.d. affidamento 'in house';

In particolare, per quanto interessa, l'affidamento a CIDIU è stato deliberato con la delibera del suddetto consorzio n. 2 del 23/02/2006, e successivamente perfezionato con contratto in data 07/04/2006, con scadenza alla data del 07/04/2021.

L'articolo 4 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, sotto la rubrica "Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'Unione Europea" ha modificato la disciplina in materia di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali, prevedendo, in particolare, che:

"Gli enti locali, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, verificano la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità" (comma 1).

"All'esito della verifica di cui al comma 1 l'ente adotta una delibera quadro che illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti alla liberalizzazione, le ragioni della decisione e i benefici per la comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio" (comma 2).

"Nel caso in cui l'ente locale, a seguito della verifica di cui al comma 1, intende procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva, il conferimento della gestione di servizi pubblici locali avviene in favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica..." (comma 8), prevedendo altresì che sia possibile procedere ad una procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto "al tempo stesso, la qualità di socio, al quale deve essere conferita una partecipazione non inferiore al 40 per cento, e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio" (comma 12), secondo il modulo procedimentale della c.d. 'gara a doppio oggetto'.

Vista la deliberazione dell'assemblea consortile del 19 12 2011, n. 21 ad oggetto: "*Adempimenti ex art. 4 del d.l. n. 138 del 13.08.2011. procedura ad evidenza pubblica, per l'affidamento dei servizi di raccolta, attualmente gestiti in house, sul territorio consortile e cessione quote e/o risorse aziendali delle società in house. Indirizzi generali*".

Ritenuto che il suddetto provvedimento, volto a prevedere la c.d. gara a doppio oggetto nell'intento di individuare in una società mista a partecipazione pubblico privata, il soggetto gestore dei servizi di raccolta rifiuti nel territorio consortile, non rispetti i presupposti ai quali il legislatore ha subordinato tale scelta e pertanto sia illegittimo per violazione di legge e delle finalità da questa perseguite.

L'art. 4 del d.l. n. 138 del 13.08.2011 come convertito nella legge 148/2011 prevede, infatti, la necessità di una preventiva indagine volta a verificare la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, diretta ad orientare le scelte dell'Ente in ordine alla individuazione del modello gestionale più consono a tutelare gli interessi della collettività amministrata.

Dato atto che questo Comune, con altri appartenenti allo stesso consorzio, ha valutato l'opportunità e la necessità di proporre ricorso al TAR Piemonte avverso la suddetta deliberazione, previo esperimento di tentativo di soluzione stragiudiziale della questione mediante richiesta, al Consorzio, di annullamento in autotutela della deliberazione in argomento.

Rilevato che i Comuni interessati al ricorso hanno espresso la volontà di individuare un unico legale cui affidare il relativo incarico professionale al fine di conseguire un risparmio di spesa con conseguente ripartizione degli oneri finanziari in base alla popolazione residente in ciascuno di essi e che la scelta è caduta sull'avvocato Paolo prof. Scaparone, con studio in Torino, noto per la competenza professionale in materia amministrativa e per l'attenzione ed impegno profusi nello svolgimento degli incarichi affidati.

Considerato che il professionista summenzionato, opportunamente interpellato, ha dichiarato, con note del 12 e 18 gennaio 2012, la propria disponibilità all'assunzione del presente incarico comunicando un preventivo spese di €. 2.000,00 per la prima fase stragiudiziale ed €. 13.234,00 per l'azione in giudizio (importi comprensivi di iva 21%, CPA 4% ed anticipazioni), da ripartire, come precisato nel punto precedente, tra i comuni aderenti all'iniziativa in base al criterio della popolazione residente.

Dato atto che la costituzione in giudizio è demandata alla competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 22 dello statuto comunale e che l'incarico di difesa legale non è rientra nelle limitazioni, procedure e vincoli previsti all'art. 3, commi 55 e seguenti, della legge 244/2007.

Tutto ciò premesso si propone che la Giunta Comunale
Deliberi

1. Di affidare al Prof. Avv. Paolo Scaparone, con studio in Torino Via S. Francesco D'Assisi n. 14, per i motivi espressi in premessa, l'incarico di assistenza stragiudiziale e giudiziale nell'azione volta all'annullamento della deliberazione dell'Assemblea Consortile CADOS. n. 21 del 19.12 2011 ad oggetto "Adempimenti ex art. 4 del d.l. n. 138 del 13.08.2011. procedura ad evidenza pubblica, per l'affidamento dei servizi di raccolta, attualmente gestiti in house, sul territorio consortile e cessione quote e/o risorse aziendali delle società' in house. Indirizzi generali" .

2. Di conferire mandato al suddetto legale per un preliminare tentativo di composizione delle rispettive posizioni, in via stragiudiziale, inviando al Consorzio una relazione redatta dallo stesso, al fine di invitarlo a riesaminare i presupposti giuridici e, conseguentemente, in sede di autotutela indiretta, annullare la deliberazione n. 21/2011.

3. Di conferire, contestualmente, in caso di esito negativo della fase stragiudiziale, mandato al citato legale al fine di promuovere ricorso al TAR, per addivenire all'annullamento della citata deliberazione n. 21/2011 ritenuta palesemente illegittima autorizzando il Sindaco a costituirsi in giudizio.

4. Di dare atto che il Direttore del Settore amministrativo provvederà all'assunzione del conseguente impegno di spesa per far fronte al corrispettivo dovuto al professionista incaricato, quantificato in presunti € 2.700,00 iva e ritenute di legge comprese rapportato alla consistenza della popolazione residente del Comune di Pianezza al 31.12.2011 nonché ad ogni altra incombenza di carattere gestionale derivante dal presente provvedimento.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra;

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art.49 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lvo n.267 del 18/08/2000;

VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.94 del 11/10/1991 e sue modifiche;

AD UNANIMITÀ dei voti favorevoli, resi in forma palese,

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto come sopra trascritta.

Successivamente su proposta del Presidente e ad unanimità di voti espressi in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to CASTELLO Antonio

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to BONITO Michelina

COMUNICAZIONE

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi, giorno di pubblicazione, ai capigruppo consiliari.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, un estratto del quale è in pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi

dal 24 gennaio 2012

il 24 gennaio 2012

IL SEGRETARIO GENERALE

ESECUTIVITÀ

- Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

- Deliberazione divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

IN DATA 03 febbraio 2012

IL SEGRETARIO GENERALE